COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

37.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO FERRARI**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

FERRARI GIORGIO, *Presidente* 3

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (665);

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: Norme sui licenziamenti individuali e sull'attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 16 occupati (8);

CARLOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115);

PAG.

GORLA ed altri: Norme in materia di cassa per l'integrazione guadagni (138);

CRISTOFORI ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149);

MARTINAT: Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale (209);

MARTINAT ed altri: Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al lavoro con richiesta nominativa (210);

FRANCESE ed altri: Norme per l'istituzione sperimentale di agenzie regionali del lavoro (376);

BELARDI MERLO ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di formazione e lavoro (394);

PAG.

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Norme per l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in servizi di protezione civile (622);

FERRARI MARTE ed altri: Provvedimenti per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese (713);

TEDESCHI ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale (722);

RALLO ed altri: Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati (900);

GIANNI ed altri: Norme in materia di interventi straordinari di cassa integrazione guadagni (1120);

MANCUSO ed altri: Modifiche alla disciplina dei licenziamenti individuali (1507);

RIGHI ed altri: Misure urgenti per il rilancio dell'apprendistato e per favorire l'occupazione giovanile (1740);

GAROCCHIO ed altri: Norme sul contratto di lavoro a tempo parziale (1816);

PAG.

CARLOTTO ed altri: Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, concernenti l'integrazione degli organi collegiali preposti alla cassa integrazione guadagni con rappresentanti delle imprese cooperative agricole e di loro dipendenti (2159);

BELARDI MERLO ed altri: Assegnazione di quote di occupazione alle donne nell'avviamento al lavoro nei casi di assunzione nominativa (2526) 3

FERRARI GIORGIO, *Presidente* . . 3, 10, 11, 12 15, 16, 18, 21, 23, 24

BELARDI MERLO ERIASE 21

BONALUMI GILBERTO, *Relatore* . . . 10, 11, 12 15, 16, 17, 22, 23

CONTI PERSINI GIANFRANCO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 12, 15, 23

FERRARI MARTE 10, 11, 19, 23

GIANNI ALFONSO . . . 7, 11, 12, 15, 17, 18, 24

MANCINI VINCENZO 19

RICCIUTI ROMEO 19, 22

RICOTTI FEDERICO 22

RIGHI LUCIANO 20, 21, 22

La seduta comincia alle 10,10.

ANGELA FRANCESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, il deputato Scotti è sostituito dal deputato Righi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (665); e delle proposte di legge d'iniziativa popolare: Norme sui licenziamenti individuali e sull'attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 16 occupati (8); Carlotto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115); Gorla ed altri: Norme in materia di cassa per l'integrazione guadagni (138); Cristofori ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149); Martinat: Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale (209); Martinat ed altri: Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al lavoro con richiesta nominativa (210); Francese ed altri: Norme per l'istituzione sperimentale di agenzie regionali del lavoro (376); Belardi Merlo ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di formazione e lavoro (394); Consiglio regionale del Piemonte: Norme per l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in servizi di protezione civile (622); Ferrari Marte ed altri: Provvedimenti per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese (713); Tedeschi ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale (722); Rallo ed altri: Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati (900); Gianni ed altri: Norme in materia di interventi straordinari di cassa integrazione guadagni (1120); Mancuso ed altri: Modifiche alla disciplina dei licenziamenti individuali (1507); Righi ed altri: Misure urgenti per il rilancio dell'apprendistato e per favorire l'occupazione giovanile (1740); Garocchio ed altri: Norme sul contratto di lavoro a tempo parziale (1816); Carlotto ed altri: Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, concernenti l'integrazione degli organi collegiali preposti alla cassa integrazione guadagni con rappresentanti delle imprese cooperative agricole e di loro dipendenti (2159); Melardi Merlo ed altri: Assegnazione di quote di occupazione alle donne nell'avviamento al lavoro nei casi di assunzione nominativa (2526).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro »; della proposta di legge di iniziativa popolare: « Norme sui licenziamenti individuali e sull'attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno

di 16 occupati »; delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Carlotto ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane »; Gorla ed altri: « Norme in materia di cassa per l'integrazione guadagni »; Cristofori ed altri: « Disciplina del contratto di tirocinio »; Martinat: « Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale »; Martinat ed altri: « Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al lavoro con richiesta nominativa »; Francese ed altri: « Norme per l'istituzione sperimentale di agenzie regionali del lavoro »; Belardi Merlo ed altri: « Istituzione e disciplina del contratto di formazione e lavoro »; della proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte: « Norme per l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in servizi di protezione civile »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte ed altri: « Provvedimenti per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese »; Tedeschi ed altri: « Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale »; Rallo ed altri: « Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati »; Gianni ed altri: « Norme in materia di interventi straordinari di cassa integrazione guadagni »; Mancuso ed altri: « Modifiche alla disciplina dei licenziamenti individuali »; Righi ed altri: « Misure urgenti per il rilancio dell'apprendistato e per favorire l'occupazione giovanile »; Garocchio ed altri: « Norme sul contratto di lavoro a tempo parziale »; Carlotto ed altri: « Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, concernenti l'integrazione degli organi collegiali preposti alla cassa integrazione guadagni con rappresentanti delle imprese cooperative agricole e di loro dipendenti » e Belardi Merlo ed altri: « Assegnazione di quote di occupazione alle donne nell'avviamento al lavoro nei casi di assunzione nominativa ».

Ricordo che, nella seduta del 16 maggio scorso, la Commissione aveva approvato il nuovo testo dell'articolo 17; risultano, pertanto, preclusi gli articoli aggiuntivi del gruppo comunista 17. 01, 17. 02, 17. 03, 17. 04, 17. 05 e 17. 06.

È stato inoltre comunicato alla Presidenza il ritiro del primo comma dell'articolo aggiuntivo 17. 07, mentre è stato richiesto dai presentatori che i restanti articoli aggiuntivi all'articolo 17 siano riferiti, come tali, all'articolo 18, del quale do pertanto lettura:

(*Attribuzioni delle commissioni regionali per l'impiego*).

1. Negli ambiti territoriali di cui al secondo comma del precedente articolo le Commissioni regionali per l'impiego, anche su proposta delle agenzie per l'impiego, al fine di incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro possono, con motivata deliberazione, definire procedure più flessibili per l'avviamento al lavoro e modalità diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento ed il controllo dello stato di disoccupazione, nonché disporre deroghe ai vincoli esistenti per le aziende in materia di assunzione dei lavoratori, tenendo conto della specificità dell'area, delle dimensioni delle aziende presenti sul territorio e della tipologia differenziata delle fasce di disoccupazione, in specie quella giovanile.

2. Le delibere di cui al comma precedente sono immediatamente sottoposte all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed acquistano efficacia il giorno successivo all'approvazione delle stesse.

Gli onorevoli Ferrari Marte, Cresco, Artioli, Trappoli e Barbalace hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(*Attribuzioni delle Commissioni regionali per l'impiego*).

1. Negli ambiti teritoriali di cui al secondo comma del precedente articolo le

Commissioni regionali per l'impiego, anche su proposta delle agenzie per l'impiego, al fine di incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro possono, con motivata deliberazione, disporre deroghe ai vincoli esistenti per le agenzie in materia di assunzioni dei lavoratori, tenendo conto delle specificità dell'area, delle dimensioni delle aziende presenti sul territorio e della tipologia differenziata delle fasce di disoccupazione, in specie di quella giovanile.

2. Le deliberazioni concernenti le deroghe di cui al comma che precede sono sottoposte, a cura del Direttore dell'ufficio regionale del lavoro, all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta le sue determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della delibera.

18. 1.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 18. 1 degli onorevoli Marte Ferrari ed altri:

Dopo la parola: « lavoratori », *sopprimere le parole*: « delle specificità dell'area ».

0. 18. 1. 1.

Gli onorevoli Gianni e Ricotti hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento 18. 1 degli onorevoli Marte Ferrari ed altri:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le delibere di cui al precedente comma sono immediatamente trasmesse al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ed acquistano efficacia dopo venti giorni dalla data di trasmissione, salvo il caso in cui il Ministro stesso disponga entro il termine suddetto la revoca ».

0. 18. 1. 2.

Gli onorevoli Francese, Gianni e i deputati del gruppo comunista hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 18-*bis*.

(*Attività di collocamento*).

1. La commissione regionale per l'impiego può individuare con delibera motivata, anche in riferimento ad aree limitate del territorio regionale, categorie di lavoratori disoccupati o in mobilità per il cui avviamento al lavoro sia ritenuto opportuno il ricorso a misure speciali di sostegno. I lavoratori appartenenti alle categorie così individuate, che siano iscritti nelle liste di collocamento ordinario o nelle liste di mobilità, possono avvalersi del servizio di ricerca intensiva del posto di lavoro, offerto dall'agenzia, di cui al comma seguente.

2. L'agenzia sperimenta, senza vincoli di procedura, ogni iniziativa ritenuta opportuna al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma precedente, in particolare mediante:

a) l'offerta ai singoli lavoratori di un servizio di informazione sul mercato del lavoro nella zona e sugli sbocchi occupazionali che esso può offrire, nonché sulle possibilità di formazione o riqualificazione professionale offerte dai servizi regionali o da enti convenzionati con la regione;

b) lo studio intensivo degli ostacoli soggettivi ed oggettivi all'avviamento dei singoli lavoratori;

c) lo studio intensivo delle difficoltà incontrate dalle singole imprese nel reperimento di manodopera;

d) la predisposizione e l'utilizzazione di ogni strumento – ivi compresi organi di stampa, trasmissioni radio-televisive, affissione di comunicazioni in appositi locali aperti al pubblico – che possa favorire la diffusione tra i lavoratori e i datori di lavoro delle informazioni sulle domande e offerte di lavoro nella zona;

e) la proposta ai competenti organi regionali di opportune iniziative di formazione, riqualificazione od orientamento professionale.

3. In caso di esito positivo della ricerca, di cui al comma precedente l'agenzia provvede all'avviamento senza vincoli di procedura, salvo il rilascio al datore di lavoro di un nulla osta di assunzione da parte della sezione locale dell'ufficio di collocamento presso la quale il lavoratore è iscritto, su richiesta dell'agenzia stessa.

4. Per l'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti l'agenzia può avvalersi delle sezioni locali degli uffici di collocamento.

5. Con delibera di cui al secondo comma, o con le delibere successive, la commissione regionale per l'impiego può determinare percentuali minime di assunzione riservate alle categorie individuate a norma dello stesso comma.

6. Tali percentuali possono essere differenziate in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze occupazionali dei diversi settori produttivi. Le imprese operanti nelle circoscrizioni nelle quali si applica il suddetto vincolo sono tenute a riservare una percentuale delle proprie assunzioni, operante nell'arco di ciascun trimestre, non inferiore a quella determinata dalla commissione regionale per l'impiego, in favore dei lavoratori appartenenti alle dette categorie.

18. 07.

ART. 18-*ter*.

(*Iniziative di servizio civile e progetti speciali*).

Ogni amministrazione statale, regionale o comunale ed ogni altro ente pubblico, esclusi gli enti pubblici economici, possono chiedere alla commissione regionale per l'impiego l'avviamento presso di sé di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro, al fine della realizzazione di iniziative di servizio civile o progetti speciali.

La domanda deve essere rivolta alla commissione regionale per l'impiego competente per territorio e deve contenere:

1) la descrizione del progetto operativo;

2) l'indicazione dei tempi previsti per la sua attuazione;

3) l'indicazione del personale di ruolo a cui vengono affidate le responsabilità della realizzazione del progetto e le funzioni direttive inerenti allo stesso;

4) l'indicazione del personale dipendente dall'ente pubblico a cui eventualmente vengano affidate funzioni esecutive nell'attuazione del progetto;

5) l'indicazione della località in cui il lavoro dovrà essere svolto, del numero dei lavoratori necessari in ciascuna di esse e dei relativi requisiti professionali;

6) l'indicazione dei mezzi materiali che verranno utilizzati e delle somme che verranno stanziate per l'attuazione del progetto.

La commissione regionale per l'impiego convoca immediatamente l'amministratore a ciò delegato dall'ente pubblico che ha presentato la domanda di cui al comma precedente, per un esame congiunto del progetto. In caso di esito positivo dell'esame, stipula con l'ente pubblico una convenzione nella quale vengono stabiliti:

a) le caratteristiche generali e particolari dell'iniziativa;

b) i suoi tempi di attuazione;

c) il numero dei lavoratori che vi verranno avviati, i relativi requisiti professionali e le liste circoscrizionali di provenienza;

d) le forme di assicurazione antinfortunistica da cui i lavoratori avviati, o gruppi di essi, dovranno essere coperti, e l'assunzione del relativo onere da parte dell'ente promotore dell'iniziativa.

18. 08.

ART. 18-*quater*.

(*Avviamento dei lavoratori alle iniziative di servizio civile ed ai progetti speciali*).

L'agenzia regionale del lavoro, in attuazione della convenzione stipulata a norma dell'articolo 9, provvede ad avviare i lavoratori disponibili, secondo i criteri a tal fine stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego.

I lavoratori che accettino l'avviamento vengono iscritti in appositi elenchi tenuti e costantemente aggiornati dall'agenzia regionale del lavoro.

I lavoratori avviati a norma dei commi precedenti conservano la iscrizione nella lista circoscrizionale per il collegamento ordinario o per la mobilità. Qualora, mentre un lavoratore è impegnato in una iniziativa di servizio civile o nella collaborazione ad un progetto speciale, si presenti per lui una opportunità di avviamento ad un posto di lavoro, egli cessa immediatamente la propria attività e viene avviato al posto di lavoro offerto.

Il lavoratore che partecipa ad una iniziativa di servizio civile o ad un progetto speciale, essendovi stato avviato a norma del primo comma, ha diritto ad una maggiorazione del 25 per cento del trattamento speciale di disoccupazione o di integrazione salariale. Il lavoratore che senza giustificato motivo, rifiuti l'avviamento ad una iniziativa di diritto civile o di un progetto speciale o ad una delle iniziative formative di cui al comma seguente, decade dal trattamento di integrazione salariale o di disoccupazione speciale. La decadenza è deliberata dalla commissione regionale per l'impiego, sentito il lavoratore interessato.

Le iniziative di formazione, riqualificazione o riconversione professionale necessarie per l'utile avviamento dei lavoratori ai progetti o alle iniziative di servizio civile di cui al presente articolo devono essere promosse dalle amministrazioni regionali con priorità rispetto alle attività formative ordinarie, fino a concorrenza del 10 per cento degli stanziamenti previsti in bilancio a tale titolo. Il Governo, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività regionali di formazione professionale opera al fine di assicurare il più possibile ampio accesso ai contributi della Comunità economica europea per il finanziamento delle iniziative di formazione, riqualificazione o riconversione di cui al presente comma.

18. 09.

ART. 18-*quinquies*.

(*Indennità speciale per i lavoratori privi di reddito previdenziale*).

Ai lavoratori che non fruiscono né del trattamento di disoccupazione speciale né del trattamento di integrazione salariale, e che collaborano ai progetti speciali o alle iniziative di servizio civile, viene erogata una indennità speciale, determinata dalla commissione regionale per l'impiego.

18. 10.

ART. 18-*sexies*.

(*Relazioni periodiche*).

1. Il direttore dell'agenzia redige e sottopone alla commissione regionale per l'impiego relazioni trimestrali e annuali sull'attività svolta dall'agenzia. Le relazioni vengono quindi trasmesse dalla commissione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette annualmente ai due rami del Parlamento una relazione sull'attività delle agenzie regionali del lavoro, al fine di consentire al Parlamento stesso la verifica dei risultati dell'esperimento.

18. 11.

ALFONSO GIANNI. Vorrei innanzitutto sottolineare il fatto che il ritiro degli articoli aggiuntivi che il gruppo comunista aveva presentato all'articolo 17 ed il loro riferimento, come tali, all'articolo 18, ovviamente tiene conto del lavoro che la

Commissione ha sin qui svolto. Può forse apparire superflua questa precisazione, ma mi sembra opportuno ricordare che, nella scorsa seduta, noi comunisti ci siamo battuti contro l'impostazione dell'articolo 17 presentando ad esso emendamenti che, però, non sono stati approvati.

Pertanto, riproducendo ora una parte degli articoli aggiuntivi con riferimento all'articolo 18, intendiamo attenuare, per quanto possibile, i danni che, a nostro avviso, sono stati introdotti da una impostazione centralistica, burocratica e burocratizzante dei compiti affidati all'agenzia a seguito della votazione del nuovo testo dell'articolo 17, così come era stato proposto dal relatore.

Sempre seguendo la logica dello snellimento delle procedure, chiediamo che venga modificato il secondo comma dell'articolo 18 al nostro esame. Il primo comma, invece, in qualche modo risponde ad alcune delle esigenze che noi avevamo posto, in quanto, sia pure entro certi limiti, attua quel principio di deroga alla normativa esistente senza il quale la sperimentazione non avrebbe senso e le agenzie del lavoro si troverebbero a disporre di poca libertà di azione.

Anche gli articoli aggiuntivi da noi presentati si muovono nell'ottica di delineare con maggior precisione e con un certo sforzo di fantasia in quali direzioni la sperimentazione debba essere rivolta, nell'intento di aiutare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Per quanto concerne invece il secondo comma dell'articolo 18, noi abbiamo proposto un emendamento sostitutivo, la logica del quale è abbastanza chiara. L'articolo 18, nel testo originario, dispone (così come l'emendamento sostitutivo presentato dall'onorevole Marte Ferrari) che le deliberazioni assunte dalle commissioni regionali per l'impiego abbiano il fine di incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e possano decidere deroghe ai vincoli esistenti per le aziende in materia di assunzione dei lavoratori: tali provvedimenti sono sempre sottoposti all'approvazione definitiva del ministro del lavoro e della previdenza sociale, che dovrebbe adottare le proprie determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento delle delibere stesse. In pratica, quindi, secondo il punto di vista del relatore e della maggioranza, tutte le deliberazioni assunte dalle commissioni regionali per l'impiego debbono essere approvate in via definitiva dal ministro del lavoro.

A mio avviso, siamo di fronte ad una estremizzazione di una visione centralistica, burocratica e burocratizzante; non solo, ma ci troviamo dinanzi – con ogni probabilità – ad una lesione del principio costituzionale dell'autonomia dell'ente regione.

Non dobbiamo infatti dimenticare (e faccio riferimento anche alla memoria dei colleghi che si sono occupati della questione più ampiamente di quanto non abbia fatto io) che, se non erro, a proposito del contratto di formazione e lavoro, sono state sollevate eccezioni di incostituzionalità (rispetto a norme concernenti materie di competenza delle regioni) da parte, ad esempio, dell'Emilia-Romagna e della Lombardia, cioè di due regioni di diverso colore politico quanto a composizione della Giunta; dato, questo, che sottolinea l'obiettività, la « non partiticità » della questione stessa.

Anche se la materia è indubbiamente diversa, a mio parere nel settore agisce la stessa logica fortemente limitativa che sta a base del principio del decentramento (decentramento che, in questo caso, è doveroso).

Abbiamo, pertanto, una preoccupazione di ordine costituzionale in merito al secondo comma dell'articolo 18, ma, al di là di questa, nutriamo anche talune riserve circa l'operatività della norma. Se il primo comma stabilisce che l'obiettivo di quest'ultima è quello di incentivare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro e che si può derogare ai vincoli esistenti proprio tenendo conto della specificità dell'area, delle dimensioni delle aziende presenti sul territorio e della tipologia differenziata delle fasce di disoccupazione, in specie quella giovanile; se dunque si ragiona tenendo conto della particolarità della zona su cui la commissione regiona-

le e l'agenzia hanno competenza e si motiva la possibilità di derogare a principi generali in relazione a tali peculiarità, per quale motivo quelle delibere dovrebbero essere sottoposte al giudizio ed all'approvazione definitiva da parte del ministro? Non faciliteremmo senz'altro l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, ma daremmo vita ad una nuova « pastoia burocratica » con la conseguenza – lo dico per inciso – che in questo *iter* burocratico potrebbero intervenire valutazioni di carattere puramente partitico e lottizzanti, del tutto estranee ai propositi affermati nel primo comma dell'articolo 18.

Ma soprattutto – è questa la terza considerazione che intendo svolgere – ci porremmo in condizioni di assoluta intempestività. Infatti, non intendo affermare che un incontro fra domanda ed offerta di lavoro sia fuggevole, ma indubbiamente, se non cogliamo l'occasione che ci viene offerta da una particolare situazione economica, da peculiari esigenze imprenditoriali di congiuntura favorevole, può darsi che questa nuova opportunità occupazionale sfiorisca prima ancora di essere sbocciata in maniera rigogliosa.

Pertanto, dalle nostre precedenti proposte di modifica abbiamo estrapolato una diversa procedura che costituisce il contenuto di un emendamento sostitutivo riferito al secondo comma dell'articolo in discussione. Noi sosteniamo, cioè, la necessità di prevedere una forma particolare dell'istituto del silenzio-assenso introducendo, in questo caso, un istituto già largamente applicato in altri settori. In sostanza, prevediamo che le delibere di cui al primo comma vengano trasmesse al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che vi sia un lasso di tempo in cui la loro efficacia è sospesa per permettere un periodo di riflessione, che però non si protragga oltre i venti giorni; scaduto tale termine, le delibere diverranno operative anche qualora il ministro non abbia espresso il parere; evidentemente, i provvedimenti non potrebbero entrare in vigore se il ministro, entro il periodo indicato, ne decidesse la revoca. Se si adottasse questa procedura, il principio dell'autonomia risulterebbe tutelato, così come sarebbero affermati il principio della rapidità e quello della coerenza con la legislazione nazionale (mi pare, purtroppo, che la maggioranza non avesse questo intento, nel predisporre l'articolo in esame). Una delibera potrebbe essere revocata qualora il suo contenuto fosse così stravolgente delle regole fondamentali del gioco da non poter essere motivata in alcun modo.

Mi rivolgo con insistenza al raziocinio dei colleghi: questa può essere una soluzione ponderata, moderata, tale da tener conto di un certo equilibrio, pur nello ambito del decentramento fra i poteri dello Stato.

Quanto agli altri articoli aggiuntivi, che riteniamo possano e debbano rimanere in vita, mi limiterò ad un brevissimo cenno, riservandomi di essere più preciso in sede di dichiarazione di voto.

Noi riproduciamo con queste norme i contenuti di una nostra proposta di legge in materia di agenzie per l'impiego ed intendiamo definire la materia in modo più puntuale. Preciso innanzitutto che, qualora fosse approvato un nostro emendamento a tale articolo, il successivo non avrebbe più ragione di essere (anzi, così come stanno le cose, l'articolo 19 a mio avviso è già svuotato, nella sostanza, di ogni significato: comunque, ne discuteremo quando arriveremo al punto).

Con l'articolo aggiuntivo 17. 07 proponiamo una disciplina specifica dell'attività della Commissione regionale per l'impiego a proposito del collocamento dei disoccupati e dei lavoratori in mobilità, per i quali sarebbe opportuno il ricorso a misure speciali di sostegno. Proponiamo una sperimentazione, senza vincoli di procedura, proprio perché sappiamo che si interviene in un settore profondamente colpito da un processo di crisi economica ed occupazionale, nel quale è urgente dare fondo ad ogni iniziativa possibile ed immaginabile.

Naturalmente desideriamo che si disciplini l'attività di collocamento, e quindi chiediamo una articolazione in vari punti

delle possibilità di iniziativa di una apposita agenzia.

Con l'articolo aggiuntivo 17. 08, riguardante iniziative di servizio civile e progetti speciali, si intendono precisare le modalità ed i contenuti di tali iniziative, conformemente all'obiettivo di sfruttare tutte le risorse per lo sviluppo occupazionale; abbiamo inoltre la preoccupazione di evitare ogni eccesso privatistico, in senso deteriore, ed ogni iniziativa puramente avventurosa che, nelle pieghe di una legislazione troppo permissiva, potrebbe tornare a fare « capolino », con gravi conseguenze non solo per la tutela dei lavoratori, ma anche per le condizioni generali del tessuto economico ed occupazionale di certe zone.

Il successivo articolo aggiuntivo 17. 09, da noi presentato, si ispira agli stessi princìpi del precedente, mentre il 17. 10 riguarda un aspetto previsto anche dal titolo IV, sulla mobilità dei lavoratori, cioè una indennità speciale per i lavoratori privi di reddito previdenziale, i quali collaborino ai progetti speciali o ad iniziative di servizio civile.

Con l'articolo aggiuntivo 17. 11 imponiamo l'obbligo, al direttore dell'agenzia, di fornire relazioni trimestrali ed annuali sull'attività svolta dalla stessa alla Commissione regionale per l'impiego; tali relazioni potrebbero poi essere trasmesse al Ministero del lavoro per stabilire un legame di costante collaborazione e controllo fra l'agenzia (per il cui direttore abbiamo previsto funzioni manageriali, oltre ad una certa autonomia), la commissione regionale per l'impiego ed il Ministero del lavoro.

Per il momento ritengo di non dover aggiungere altro, salvo intervenire di volta in volta sui successivi articoli ed i relativi emendamenti.

Voglio però fare un'ultima considerazione, da intendersi come una provocazione benevola nei confronti del Governo: mi rendo conto che la materia trattata nei nostri articoli aggiuntivi si interseca con le norme contenute nel titolo successivo, che per il momento abbiamo deciso di accantonare. Suggeriremmo perciò che la maggioranza ed il Governo riflettessero sugli emendamenti da noi presentati in questa nuova forma, abbandonando, almeno per il momento, la logica semplicistica di procedere respingendo gli emendamenti presentati dal gruppo comunista.

MARTE FERRARI. Vorrei rilevare che, dal lavoro svolto fino a questo momento, si ha la conferma che non vi sono grandi dissensi sulla materia al nostro esame; al di là delle inevitabili differenze di valutazione, permane l'esigenza di mantenere una unitarietà di impostazione a proposito della sperimentazione.

Il mio emendamento 18. 1 è in sintonia con questo obiettivo: la norma in esso contenuta demanda al Ministero del lavoro soltanto la disciplina delle deroghe al sistema delle assunzioni, evitando così che si verifichino violazioni del diritto al lavoro.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere un chiarimento al relatore. Con la presentazione del suo subemendamento all'emendamento 18. 1 dell'onorevole Marte Ferrari, mi pare egli abbia implicitamente accettato la norma proposta da quest'ultimo. Poiché si tratta di una norma in cui è prevista una certa discrezionalità, non ritiene che l'eccezione, in quanto tale, debba essere giustificata, se non si vuole correre il rischio che diventi una regola ?

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. L'emendamento 18. 1, presentato dal collega Marte Ferrari, tende ad iniziare a normare la materia concernente le agenzie del lavoro. Ritengo che tale materia debba essere riguardata, con riferimento al mercato del lavoro, nella sua globalità, pur se evidentemente si dovrà tener conto delle realtà regionali, anche per l'importanza istituzionale che rivestono. Tuttavia, proprio perché non ritengo opportuno il riferimento a situazioni particolari, ho presentato un subemendamento con il quale chiedo che vengano soppresse le parole « delle specificità dell'area ». Credo, infatti, che tale espressione – che evidentemente inerisce ai cosiddetti « bacini di crisi » – contribui-

rebbe ad alterare la realtà che stiamo cercando di disciplinare e rischierebbe di creare ulteriori elementi di natura congiunturale rispetto ad una situazione che deve essere riportata entro regole definite e organiche.

Mi dichiaro, pertanto, favorevole all'emendamento 18. 1, modificato dal mio subemendamento; mi permetto, però, di chiedere all'onorevole Marte Ferrari se non ritenga più opportuno sostituire il verbo « disporre » con « proporre ». Infatti, lasciando il testo qual è, potrebbe sorgere una contraddizione nell'ambito del secondo comma.

MARTE FERRARI. Accetto la modifica proposta dal relatore.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. La ringrazio, onorevole Ferrari. Infine, mi dichiaro contrario a tutti gli altri emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 18. 1. 1, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

ALFONSO GIANNI. Vorrei invitare nuovamente i colleghi a riflettere sulla opportunità di approvare il nostro subemendamento 0. 18. 1. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Gianni e Ricotti 0. 18. 1. 2, contrari il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

Poiché l'approvazione dell'emendamento 18. 1, così come subemendato, comporta l'espressione del parere da parte della Commissione Affari costituzionali, lo pongo in votazione in linea di massima con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Trasmetterò alla Commissione Affari costituzionali tale emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli aggiuntivi.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Francese 18. 0. 7, contrari il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Francese 18. 0. 8, contrari il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Francese 18. 0. 9, contrari il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Francese 18. 0. 10, contrari il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Francese 18. 0. 11, contrari il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

ALFONSO GIANNI. Mi sembrava di aver colto un atteggiamento diverso dei titolari non politici del Ministero del lavoro nei confronti degli articoli aggiuntivi presentati dal gruppo comunista...

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19

(*Esame e proposte per nuovi criteri di gestione del collocamento*).

1. Le commissioni regionali per l'impiego, esaminati gli esiti dell'esperimento, possono proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale nuovi criteri per quanto concerne le liste di iscrizione,

la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie e la richiesta dei lavoratori.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, può con proprio decreto adottare misure idonee.

Gli onorevoli Gianni e Ricotti hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

19. 3.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

ART. 19.

(*Attività sperimentale delle regioni*).

« Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Commissione centrale per l'impiego e la Commissione regionale per l'impiego competente del territorio, può autorizzare strutture appositamente costituite dalle regioni, con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, a svolgere compiti di sperimentazioni di cui al primo comma dell'articolo 17, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo ».

19. 2.

Gli onorevoli Ferrari Marte, Cresco e Trappoli hanno presentato il seguente emendamento, identico a quello del Governo:

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

ART. 19.

(*Attività sperimentale delle regioni*).

« Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Commissione centrale per l'impiego e la Commissione regionale per l'impiego competente del territorio, può autorizzare strutture appositamente costituite dalle regioni, con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, a svolgere compiti di sperimentazioni di cui al primo comma dell'articolo 17, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo ».

19. 1.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 19. 1, dopo la parola: « autorizzazione », *aggiungere le seguenti parole:* « nei territori nei quali non vengano istituite agenzie per l'impiego ».

0. 19. 1. 1.

ALFONSO GIANNI. Vorrei che l'onorevole Bonalumi illustrasse il suo subemendamento 0. 19. 1. 1, che non riesco a comprendere esattamente.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Ritengo che il mio subemendamento si illustri da sé. Da tempo si sta cercando di raccordare, nei termini più propri, i vari aspetti di una materia così importante e delicata: infatti, nel parlare di mercato del lavoro tutti – nessuno escluso – fanno riferimento alla sua unitarietà. Pertanto, un articolo che raccordi in maniera precisa le funzioni dello Stato con quelle delle regioni in questo settore rende la normativa non solo trasparente, ma soprattutto operativa.

Esprimo parere contrario sull'emendamento soppressivo Gianni 19. 3 e parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo e dall'onorevole Ferrari Marte, di identico tenore.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'emendamento Ferrari Marte ed altri 19. 1 ed al subemendamento del relatore 0. 19. 1. 1; esprime invece parere contrario all'emendamento Gianni e Ricotti 19. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gianni 19. 3, soppressivo dell'articolo, sul quale hanno espresso parere contrario il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Bonalumi 0. 19. 1. 1, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Poiché gli identici emendamenti 19. 2 del Governo e Ferrari Marte ed altri 19. 1, accettati dal relatore, dovranno essere trasmessi alla I Commissione per il prescritto parere, li porrò in votazione in linea di massima, con la modifica testé apportata.

(*Sono approvati*).

Trasmetterò tali emendamenti alla I Commissione affari costituzionali.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, accantonato nella seduta del 16 maggio 1985. Per maggiore chiarezza ne do nuovamente lettura:

ART. 15.

(*Disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine*).

1. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 1, della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'articolo 8-*bis* del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentita nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79 hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, quando per questa è obbligatoria la richiesta numerica e a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ad un giorno, determinati dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Della avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all'Ufficio di collocamento entro il primo giorno non festivo successivo.

4. I lavoratori assunti con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi quattro mesi nell'anno solare, conservano l'iscrizione e la posizione di graduatoria nella lista di collocamento.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente emendamento ed i seguenti subemendamenti:

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

ART. 15.

(*Disposizioni in materia di contratto a termine*).

1. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro oltreché nelle ipotesi di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è consentita:

a) nelle ipotesi individuate da contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle Confederazioni rappresentative sul piano nazionale relativamente ai datori di lavoro che applicano i contratti collettivi stessi. Per le stesse ipotesi i predetti contratti collettivi possono derogare all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230;

b) quando vi sia necessità di intensificazione temporanea dell'attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico;

c) in caso di prestazioni richieste esclusivamente in determinati periodi dell'anno.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, lettere *b*) e *c*), la sussistenza delle condizioni ivi previste e la loro durata devono essere autorizzate, con provvedimento del Capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, da adottare entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta. Quest'ultima si intende accolta qualora l'ispettorato del lavoro non decida entro il predetto termine.

3. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato e siano soggetti a richiesta numerica hanno diritto di precedenza, per la durata di un anno, nell'assunzione presso la stessa azienda con la medesima qualifica a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Nel settore turistico è ammessa la assunzione diretta di manodopera per la esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ad un giorno, determinati dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da parte dei datori di lavoro che applicano i contratti collettivi stessi. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all'ufficio di collocamento entro il primo giorno successivo non festivo.

15. 5.

All'emendamento 15. 5, al comma 1, lettera a), *sostituire la parola*: « applicano », *con le seguenti*: « sono impegnati ad applicare ».

0. 15. 5. 3.

All'emendamento 15. 5, al comma 4, sostituire la parola: « applicano », *con le seguenti*: « sono impegnati ad applicare ».

0. 15. 5. 10.

L'onorevole Mancini Vincenzo ha presentato all'emendamento 15. 5 del relatore i seguenti subemendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

« *a*) nelle ipotesi individuate da contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e, nel caso di settori non disciplinati da contratti nazionali, da contratti collettivi di lavoro locali stipulati tra organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni predette o, in mancanza, da contratti aziendali. Per le stesse ipotesi, l'apposizione del termine è consentita ai datori di lavoro che applicano i contratti collettivi suddetti; i predetti contratti possono derogare all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230 ».

0. 15. 5. 1.

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole*: « intensificazione temporanea », *aggiungere le seguenti*: « anche ricorrente ».

0. 15. 5. 5.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Nelle ipotesi di cui al precedente comma, lettere *b*) e *c*), il datore di lavoro è tenuto a notificare idonea documentazione circa la sussistenza delle condizioni ivi previste e la loro durata all'Ispettorato provinciale del lavoro non oltre la data di assunzione ».

0. 15. 5. 6.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: « per la durata di un anno ».

0. 15. 5. 8.

Il Governo ha presentato all'emendamento 15. 5 del relatore i seguenti subemendamenti:

Al comma 1, lettera a), *dopo la parola*: « confederazioni », *aggiungere la parola*: « maggiormente ».

0. 15. 5. 2.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere l'ultimo periodo.*

0. 15. 5. 4.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

« Nelle ipotesi di cui al precedente comma, lettere *b*) e *c*), l'apposizione del termine deve essere autorizzata, previo accertamento della sussistenza delle condizioni ivi previste, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Nel caso in cui la decisione non venga adottata entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, l'autorizzazione si intende concessa ».

0. 15. 5. 7.

L'onorevole Belardi Merlo ha presentato all'emendamento 15. 5 del relatore i seguenti subemendamenti:

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole da*: « per le stesse », *fino a*: « 230 ».

0. 15. 5. 12.

Al comma 1, lettera a), *dopo la parola*: « confederazioni », *aggiungere la parola*: « maggiormente ».

0. 15. 5. 13.

Gli onorevoli Gianni, Belardi Merlo e Ricotti hanno presentato all'emendamento 15. 5 del relatore il seguente subemendamento:

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: « per la durata di un anno ».

0. 15. 5. 11.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su tutti i subemendamenti presentati.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario ai subemendamenti Mancini Vincenzo 0. 15. 5. 1 e 0. 15. 5. 8, nonché al subemendamento Gianni 0. 15. 5. 11; è favorevole agli altri.

ALFONSO GIANNI. A norma del quarto comma dell'articolo 87 del regolamento, chiedo che il subemendamento Mancini Vincenzo 0. 15. 5. 1 venga votato per parti separate, nel senso di votare dapprima il primo periodo, fino alle parole « da contratti aziendali »; poi, il periodo successivo, fino alle parole « collettivi suddetti »; e, da ultima, la parte residua.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del subemendamento Mancini Vincenzo 0. 15. 5. 1, fino alle parole « da contratti aziendali », favorevole il relatore e contrario il Governo.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la seconda parte del subemendamento Mancini Vincenzo 0. 15. 5. 1, fino alle parole « collettivi suddetti », favorevole il relatore e contrario il Governo.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'ultima parte del subemendamento Mancini Vincenzo 0. 15. 5. 1, favorevole il relatore e contrario il Governo.

(*È approvata*).

A seguito di tale approvazione risultano preclusi il subemendamento Belardi Merlo 0. 15. 5. 12, i subemendamenti del Governo 0. 15. 5. 4 e 0. 15. 5. 7 e quello del relatore 0. 15. 5. 3. Inoltre, risultano assorbiti i subemendamenti 0. 15. 5. 2 del Governo e 0. 15. 5. 13 dell'onorevole Belardi Merlo.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Ritiro il mio subemendamento 0. 15. 5. 10.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bonalumi. Pongo ora in votazione il subemendamento Mancini Vincenzo 0. 15. 5. 5, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Mancini Vincenzo 0. 15. 5. 6, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione gli identici subemendamenti Gianni ed altri 0. 15. 5. 11 e Mancini Vincenzo 0. 15. 5. 8, accettati dal relatore e non accolti dal Governo.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 15. 5, accettato dal Governo, con le modifiche testè apportate.

(*È approvato*).

Passiamo ora agli articoli aggiuntivi all'articolo 14, accantonati anch'essi nella seduta del 20 marzo scorso.

ART. 14-*bis*.

(*Retribuzione degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro*).

Salvo patti contrari stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare delle retribuzioni degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro non può essere complessivamente inferiore al 50 per cento e non superiore all'85 per cento della retribuzione globale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, rispettivamente, per la qualifica per l'acquisizione della quale è stato stipulato il contratto ovvero per la qualifica di inquadramento.

14. 05.

RELATORE.

ART. 14-*ter*.

(*Applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 25/1955*).

Ai rapporti di lavoro costituiti con coloro che siano in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si applicano, per un periodo di sei mesi, le norme contenute negli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il precedente articolo 14-*bis*.

14. 04.

RELATORE.

ART. 14-*bis*.

Fermo restando che la misura della retribuzione globale degli apprendisti è demandata alla contrattazione collettiva, detta retribuzione, per gli apprendisti di età inferiore ai 18 anni, non potrà essere inferiore nel periodo iniziale al 58 per cento della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dai contratti collettivi di lavoro per la qualifica per l'acquisizione della quale è stato stipulato il contratto. Per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni la misura della loro retribuzione globale nel periodo iniziale è elevata al 62 per cento.

14. 07.

GIANNI, RICOTTI.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Ritiro il mio articolo aggiuntivo 14. 05 e preannuncio che intendo sostituirlo con un altro testo.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo in sostituzione del precedente 14. 05:

ART. 14-*bis*.

(*Retribuzione degli apprendisti*).

Salvo patti contrari stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare delle retribuzioni degli apprendisti assunti dopo la predetta data non può essere complessivamente inferiore al 50 per cento e superiore all'85 per cento della retribuzione globale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la qualifica per l'acquisizione della quale è stato stipulato il contratto.

14. 06.

Gli onorevoli Gianni e Ricotti hanno presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo del relatore 14. 06:

Aggiungere il seguente comma:

« Gli apprendisti che al momento della entrata in vigore della presente legge godono di trattamenti retributivi superiori li conservano fino a riassorbimento ».

0. 14. 06. 1.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Ho recepito le indicazioni emerse dalla discussione svoltasi nella precedente seduta ed ho pertanto riformulato il testo dell'articolo aggiuntivo 14. 06 – in accordo con il Governo – eliminando la parte concernente la retribuzione di coloro che operano con contratti di formazione e lavoro in quanto, obiettivamente, la parametrazione retributiva di questi ultimi è diversa.

Comunque, al termine dell'*iter* legislativo proporremo una nuova formulazione di tale norma poiché riteniamo utile impiegare questo istituto in maniera più ampia di quanto non sia avvenuto fino ad ora (il contratto di formazione e lavoro, infatti, è già operante in seguito ad un decreto-legge).

ALFONSO GIANNI. Il relatore ha recepito il senso della discussione svoltasi in questa sede sopprimendo semplicemente l'uniformità di trattamento esistente fra gli apprendisti e i titolari di un rapporto di lavoro operanti in regime di contratto di formazione e lavoro. Ora, a nostro avviso, la situazione è gravemente lesiva degli obiettivi raggiunti in sede di contrattazione collettiva.

Pertanto, noi abbiamo presentato un articolo aggiuntivo per disciplinare più puntualmente la materia e, nell'eventualità che tale proposta di modifica non venga approvata (ci rendiamo conto infatti che l'ordine delle votazioni ci penalizza, ma desideriamo fare questa precisazione poiché esiste una successione logica nel nostro operato), raccomandiamo il subemendamento 0. 14. 06. 1.

Detto questo, devo far presenti altre osservazioni. A mio avviso, la formulazione dell'articolo 17 proposta dal relatore è – lo ripeto – gravemente lesiva dei risultati conseguiti dalla contrattazione, che ha portato all'accordo del dicembre 1983 fra la confederazione nazionale dell'artigianato e le organizzazioni sindacali. In quell'accordo è stabilito – anche se in base ad una legge che qui abbiamo modificato, che stabiliva il limite di età a 20 anni – che la misura della retribuzione per gli apprendisti di età inferiore ai 18 anni non può essere inferiore, nel periodo iniziale, al 58 per cento della retribuzione globale di un operaio di uguale qualifica; in tale accordo è inoltre stabilito che, per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni, la retribuzione non può essere inferiore al 62 per cento, fino ad arrivare ad un livello massimo, nell'uno e nell'altro caso, dell'85 per cento della retribuzione complessiva di un operaio qualificato.

Va rilevato che tale accordo è il risultato di lunghe battaglie e trattative in materia di rapporti di lavoro di apprendistato; non si tratta certo di una riforma della legge n. 25 del 1955, però esso rappresenta indubbiamente un passo avanti che recepisce le esigenze che si sono manifestate in 30 anni. L'impegno delle parti sociali era appunto nel senso che l'accordo fosse recepito in un più complesso progetto di riforma della materia dell'apprendistato.

Allo stato attuale dei fatti sono stati peggiorati due elementi, rispetto all'accordo citato: innanzitutto, l'intesa è stata rotta con lo « sfondamento » del limite di età previsto dalla legge del 1955, che non è più oggetto di contrattazione, a seguito della fissazione, nell'articolo 17, del limite dei 29 anni di età; inoltre, l'accordo è stato rotto anche per ciò che concerne il livello della retribuzione. Nel testo al nostro esame sono previsti livelli inferiori rispetto al testo originario del Governo, che recepiva *sic et simpliciter* quanto previsto nell'accordo con la Confederazione nazionale dell'artigianato, conformemente alle richieste avanzate in proposito unitariamente dalle organizzazioni sindacali. Era

stato infatti richiesto, tra l'altro, di lasciare alla contrattazione collettiva la determinazione della misura della retribuzione, e comunque di non scendere al di sotto del livello stabilito nell'accordo stipulato con la confederazione nazionale dell'artigianato.

Per tale motivo abbiamo definito questo articolo come una introduzione surrettizia del salario di ingresso per i giovani apprendisti ed abbiamo presentato degli emendamenti che si muovono coerentemente nell'ottica delle richieste sindacali e dell'accordo sopra citato.

Siamo convinti di agire conformemente alla linea interpretativa del dettato costituzionale che abbiamo esposto con precisione circostanziata nel corso del dibattito sul decreto riguardante il costo del lavoro, interpretazione surrogata da autorevolissime riflessioni che dimostrano come la Costituzione tuteli la retribuzione minima, ma nulla preveda sul livello massimo di essa.

Il benessere del lavoratore non può, infatti, essere « calmierato » per legge, ma è da valutare sempre in rapporto alla contrattazione collettiva, alle possibilità economiche ed ai rapporti di forza. Quindi noi riteniamo pienamente lecito che l'accordo tra la Confederazione nazionale dell'artigianato e le organizzazioni sindacali ponga un limite alla retribuzione massima, ma vorremmo espungere questo principio dal testo legislativo.

Vorrei inoltre richiamare il relatore ad uno sforzo di coerenza, anche formale, a proposito del suo articolo aggiuntivo 14. 06. In pratica, egli si rende conto che comunque la contrattazione collettiva è un dato di fatto e addirittura postula la possibilità che essa possa svolgersi in contrasto con la normativa che stiamo per approvare. Perché non si specifica che questi patti contrari possono riguardare sia il « tetto » sia il limite più basso della retribuzione ? Siamo in una situazione veramente aberrante, perché si attribuisce alla contrattazione collettiva il suo significato più negativo, cioè quello di abbassare il più possibile il livello della retribuzione, in ragione dell'esistenza di rapporti di forza presumibilmente più favorevoli al datore di lavoro.

In sostanza, da qualunque parte lo si consideri, l'articolo aggiuntivo 14. 06 proposto dal relatore non sta in piedi, né dal punto di vista costituzionale, né da quello della contrattazione collettiva e di tutta la legislazione esistente in materia.

Se si interpellano gli esponenti della confederazione nazionale dell'artigianato, risulterà con chiarezza che le decurtazioni della retribuzione non favoriscono certo lo sviluppo dell'apprendistato, che già nel corso dell'anno passato ha registrato una flessione di ben 83 mila unità, come risulta dalle statistiche ufficiali a cura dell'ISTAT e dell'ISFOL. Ecco, quindi, le ragioni che ci hanno spinti a presentare il nostro emendamento.

Per ciò che concerne il subemendamento 0. 14. 06. 1, presentato prevedendo l'ipotesi che l'emendamento 14. 07 non venisse approvato, esso tende ad introdurre misure cautelative e calmieratrici delle conseguenze negative che deriverebbero dall'applicazione dell'emendamento del relatore. Tengo a precisare che il contenuto di tale subemendamento è stato da noi direttamente estrapolato da un precedente testo del Governo; dico questo per far presente ai colleghi l'estrema moderazione con la quale il gruppo comunista sta muovendosi in questa materia.

La nostra previsione, quanto mai limitata, consiste nella possibilità che gli apprendisti, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge godano di un trattamento retributivo superiore a quelli precedentemente fissati, possano almeno conservarlo fino a quando esso non sarà riassorbito.

PRESIDENTE. Vorrei far osservare all'onorevole Gianni che una simile misura è già contenuta nell'emendamento presentato dal relatore.

ALFONSO GIANNI. Non nego che possa aver peccato di un eccesso di scrupolo. In ogni caso, il motivo della nostra opposizione è precisato sia in negativo, sia

in positivo, attraverso la presentazione dell'emendamento 14. 07.

MARTE FERRARI. Nel manifestare il mio avviso favorevole al subemendamento testé illustrato dall'onorevole Gianni, vorrei osservare che la circostanza per la quale le norme in discussione varranno soltanto per i nuovi apprendisti e non pregiudicheranno i diritti dei vecchi è sufficientemente specificata nell'emendamento del relatore. Per tale motivo, inviterei l'onorevole Gianni a ritirare il suo subemendamento.

ROMEO RICCIUTI. Al di là delle osservazioni svolte dal relatore e dal rappresentante del Governo, vorrei richiamare l'attenzione di tutti i colleghi sul fatto che il provvedimento in discussione non solo non risolverà, ma presumibilmente aggraverà il fenomeno della disoccupazione giovanile, specie nel Mezzogiorno.

Le liste di collocamento, composte per circa il 75 per cento da giovani, pullulano di giovani apprendisti ed artigiani in cerca di occupazione. Le botteghe artigiane restano vuote, alcuni tra i mestieri più importanti sono in via di estinzione perché nessuno assume apprendisti a causa delle leggi vigenti, che comportano un elevato costo del lavoro.

Si impone, pertanto, che il Parlamento compia uno sforzo nel senso di graduare le retribuzioni degli apprendisti anche in ragione delle diverse aree del paese.

MARTE FERRARI. Abbiamo già eliminato le « gabbie » salariali !

ROMEO RICCIUTI. Si tratterebbe, a mio avviso, di studiare la possibilità di graduare le retribuzioni partendo da un livello inferiore al 50 per cento per giungere, nel caso di contrattazioni libere, anche al 100 per cento della retribuzione. Sarebbe anche opportuno prevedere una serie di sgravi che invoglino gli artigiani ad assumere personale. Una simile soluzione, pur non codificata in norme rigide, costituirebbe un incentivo per gli imprenditori artigiani e risulterebbe vantaggiosa per i giovani.

Inoltre, bisogna tener conto del fatto che oggi in Italia operano circa un milione di lavoratori stranieri; non intendo esprimere alcun giudizio su di essi, ma è indubbio che di sovente svolgono lavori che i nostri giovani non vogliono fare. Applicando la soluzione da me ventilata, i nostri giovani avrebbero la prospettiva, essendo inseriti nell'ambito di una graduatoria, di accedere ad un posto di lavoro definitivo, senza più dover svolgere lavori temporanei.

Si tratterebbe, insomma, di usare una maggiore duttilità, abbandonando per sempre, in questa materia, gli schemi rigidi che non aiutano a risolvere i problemi.

VINCENZO MANCINI. Ho ascoltato con interesse ed attenzione le osservazioni del collega Gianni, che condivido. Desidero anche associarmi alla richiesta di ritirare il subemendamento comunista, in quanto la materia in esso trattata è già contenuta in quello del relatore.

L'articolo aggiuntivo 14. 06 suscita in me preoccupazioni e perplessità, per cui anche da questo punto di vista condivido l'intervento dell'onorevole Gianni. Se si intende – ed è questa una norma sulla quale dovremmo lavorare con maggiore attenzione – stabilire per legge una garanzia della retribuzione, non bisogna ovviamente dimenticare la contrattazione collettiva, che si svolge autonomamente. Ma, stando alla formulazione dell'articolo, quest'ultima potrebbe svolgersi anche prevedendosi livelli inferiori al minimo stabilito.

In questa materia dobbiamo legiferare con accortezza altrimenti, sia pure inconsapevolmente (chiedo scusa per questo avverbio, che riguarda me stesso), approveremmo disposizioni che potrebbero rappresentare elementi ostativi all'insorgere del rapporto di lavoro. Desidero fare questo richiamo perché sul punto in discussione condivido le preoccupazioni espresse dall'onorevole Ricciuti.

Sollecito quindi il relatore a rivedere la formulazione del suo emendamento, assorbendo eventualmente la prima parte dell'emendamento Gianni e Ricotti che, in materia di retribuzione, fa salva la situa-

zione consentita dal nostro ordinamento, oltre a quella che si è andata consacrando nella pratica. L'entità del salario è fissata dalle parti tramite la contrattazione: questo è un principio rispetto al quale non dovremmo fissare delle deroghe con interventi legislativi. La norma di legge può intervenire come forma di sostegno all'attività sindacale e stabilire i confini entro i quali questa si deve svolgere; allora, la premessa è che non possano esistere patti contrari alla legge. In altre parole, ferma restando l'autonoma capacità delle parti di negoziare l'entità della retribuzione, si pongono dei limiti, attraverso la legge, sia per quanto riguarda l'ammontare minimo, sia per quanto concerne l'importo massimo del salario.

Non so se il relatore possa venire incontro alle preoccupazioni sollevate in questa sede con una nuova formulazione del testo in esame; data la delicatezza e la gravità del problema, forse sarebbe opportuna un'ulteriore riflessione. Io non mi faccio trascinare dalla sollecitazione a concludere « comunque »; proprio rispetto al « comunque », mi pongo in un atteggiamento di grande severità: desidero concludere, sì, ma bene, non « comunque » perché, ripeto, questa è una materia in ordine alla quale dobbiamo sforzarci di legiferare bene.

LUCIANO RIGHI. Devo dare atto ai colleghi intervenuti su questa materia così delicata di essersi fatti carico di una preoccupazione: quella, cioè, di non forzare norme concernenti la legislazione sul lavoro e di rinviare alla contrattazione collettiva la fissazione dell'entità del salario per queste categorie (quindi, anche per gli apprendisti).

Desidero inoltre precisare che il progetto di legge da me presentato, insieme con numerosi colleghi della democrazia cristiana, si sofferma su questo aspetto e fissa, in realtà, una parametrazione della retribuzione degli apprendisti rispetto a quella dei lavoratori qualificati. Tale proposta è scaturita dal fatto che il sistema di automatismi proprio della contrattazione salariale ha portato, nella pratica, alla mancata assunzione di apprendisti. Se si prendono in considerazione le statistiche relative, si nota un calo progressivo, nel settore, da tre o quattro anni a questa parte. È questo un dato reale, denunciato non soltanto dalle organizzazioni di categoria in vari convegni, ma anche dai singoli artigiani. Infatti, quando essi si trovano nella necessità di assumere nuovo personale, si orientano verso i lavoratori qualificati, rinunciando ad assumere apprendisti, data l'indifferenza delle condizioni economiche, cioè del costo del lavoro, per l'azienda artigiana.

Si potrebbe obiettare che ciò denota, comunque, una certa disponibilità verso le assunzioni; però a noi dovrebbe stare a cuore anche l'aspetto relativo alla preparazione dei lavoratori.

Ringrazio i colleghi di aver fatto proprio l'orientamento, contenuto nel progetto di legge che prima ho ricordato, di estendere a tutti i settori economici – non soltanto all'artigianato – la possibilità di assumere apprendisti; infatti, tale facoltà è concessa anche ai commercianti, ai piccoli industriali, agli operatori turistici. Questo è un fatto molto importante; al riguardo, ricordo che l'artigianato, rispetto agli altri settori, assorbiva oltre il 60-65 per cento del totale degli apprendisti: questo dato dimostra che quei benefici erano diretti prevalentemente verso tale comparto.

Entrando nel merito dell'aspetto retributivo, vorrei dire all'onorevole Gianni che noi ci siamo preoccupati di fissare il parametro retributivo al 50 per cento, allo scopo di stabilire un minimo accettabile sulla base di quanto si sta affermando in sede di contrattazione. Infatti, al di là della contrattazione nazionale, bisogna tenere presente che esistono anche trattative in sede locale, dove si è già scesi al di sotto del limite da noi indicato (in alcuni casi, si è arrivati al 48 ed anche al 45 per cento). A noi sembra quindi importante dare un segnale positivo, pur tenendo conto che possono determinarsi talune difficoltà, particolarmente nelle regioni centro-meridionali.

Inoltre, nella proposta di legge che ho in precedenza citato, si suggeriva di scaglionare nell'arco di alcuni anni quell'aliquota, partendo da un minimo del 50 per cento per giungere fino ad un massimo del 75 per cento. Potrebbe essere anche questa una formula accettabile; quindi, non sono contrario ad accogliere la proposta del relatore, di fissare un limite minimo ed uno massimo di retribuzione. Credo, pertanto, che le preoccupazioni espresse dai colleghi Mancini e Gianni potranno essere fugate, se si eviterà di ricorrere a formule che, probabilmente, innovano negativamente rispetto al passato per quanto riguarda la legislazione del lavoro, e nel contempo si perseguirà la salvaguardia del principio di fissazione di un livello minimo di retribuzione.

Ritengo perciò importante il varo di questo articolo, che rappresenta un segnale estremamente significativo per stimolare l'assunzione di giovani apprendisti, non solo nel mondo dell'artigianato, ma in tutti gli altri settori dell'economia.

PRESIDENTE. Questo articolo ed i relativi emendamenti sollevano alcune perplessità, come ha rilevato l'onorevole Gianni, innanzitutto circa la fissazione del salario per legge, in modo avulso rispetto alla contrattazione collettiva; si rischia, a mio avviso, di imboccare una strada che non sappiamo dove possa portare.

Diversamente, credo che si debba accettare il criterio della fissazione di una « griglia » entro la quale si dovrà muovere la contrattazione collettiva. Bisogna, però, evitare che si crei un problema di « gabbie » salariali alla rovescia, tenendo anche presente che si possono stabilire bande di oscillazione della retribuzione, differenziate a seconda delle zone; bisognerebbe, inoltre, tener conto di un elemento che non è stato considerato, nell'attuale stesura dell'articolato, cioè quello dell'anzianità maturata dall'apprendista in quanto tale. Si è disciplinata la figura dell'apprendista al momento dell'assunzione, senza considerare il periodo di tempo trascorso in tale qualifica, avendo magari anche questi cambiato più volte datore di lavoro. Mi sembra che nel testo originario fosse contemplata una previsione di questo tipo e, pertanto, non mi pare il caso di fare un passo indietro.

Non si può disciplinare l'apprendistato soltanto in relazione all'età, anche perché l'età della scolarizzazione obbligatoria tende ad elevarsi ed i giovani trovano una occupazione più tardi di prima. Ritengo, invece, che si debba prendere come punto di riferimento la professionalità, cioè la qualità del lavoro che i giovani possono prestare, anche in funzione dell'esperienza acquisita.

Oltre al problema della « griglia », che proporrei di fissare fra il 50 e il 75 per cento della retribuzione, anche in relazione agli anni di permanenza nella qualifica di apprendista, sono del parere che non si possa eliminare il riferimento alla contrattazione collettiva. A questo proposito, occorrerà una meditazione più approfondita da parte del relatore, con l'apporto di tutti, per studiare le soluzioni migliori per fornire tempestivamente possibilità di lavoro ai giovani. Si dovrà procedere avendo ben presenti le reali condizioni del mercato del lavoro, senza però troppa rigidità, in considerazione di eventuali futuri cambiamenti: occorre, in sostanza, una legge flessibile in cui possa trovare spazio la contrattazione collettiva.

ERIASE BELARDI MERLO. Sono del parere, signor Presidente, che occorrerà procedere alla riformulazione dell'articolo; mi sembra però che non sia il caso di accedere ad una delle richieste cui faceva riferimento il collega Righi, cioè quella riguardante lo scaglionamento...

LUCIANO RIGHI. Ci avevo già rinunciato !

ERIASE BELARDI MERLO. Ma io desidero riprenderla per un motivo diverso. Ritengo che si debba essere molto rispettosi nei confronti della contrattazione sindacale, non soltanto per motivi di carattere generale – come hanno sostenuto soprattutto i colleghi Gianni e Mancini –

ma anche per un altro motivo: le differenze tra i vari settori sono profonde, come ho potuto rilevare a seguito della mia lunga esperienza di sindacalista, e vi sono apprendistati che richiedono persino capacità artistiche. Questo è un punto che, comunque, non ci dovrebbe fare velo, perché la contrattazione sindacale provvederà a stabilire, a seconda dei settori, un sistema differenziato di scatti di retribuzione.

Vorrei, inoltre, introdurre un elemento di chiarezza circa la posizione del gruppo comunista, in aggiunta a quanto esposto dall'onorevole Gianni. Abbiamo sempre riconosciuto la necessità di una riforma dell'apprendistato, che dovrebbe anche affrontare la questione relativa al tipo di trattamento economico; le osservazioni da noi introdotte tengono perciò conto del punto cui è giunta la contrattazione nel settore dell'artigianato. Anche l'emendamento da noi presentato tiene conto del fatto che si può accedere al lavoro con una determinata preparazione e, a questo riguardo, le osservazioni fatte dal Presidente appaiono pertinenti. A me sembra, valutate le posizioni che sono emerse, che vi siano le possibilità per trovare una soluzione, la più avanzata possibile, ferma restando la valutazione contraria del gruppo comunista su quanto abbiamo già votato, relativamente alla questione dell'età.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Prima di avanzare una proposta, vorrei fare due brevi premesse.

È stato ricordato ora dall'onorevole Belardi Merlo che in effetti il problema dell'apprendistato in generale, e in particolare quello del rapporto tra scuola e lavoro, è sempre stato presente nel dibattito svoltosi in seno a questa Commissione, fin da quando varammo la legge-quadro sulla formazione professionale. La collega Belardi Merlo ricorderà che in quell'occasione venne inserito un intero titolo riguardante, appunto, la tematica dell'apprendistato. Dico questo per porre in rilievo il fatto che questa Commissione ha compreso con notevole anticipo che quello dell'apprendistato è un problema centrale nell'ambito della questione giovanile.

Per una serie di ragioni, che non mi sembra opportuno richiamare in questo momento, si decise di stralciare quella parte della legge-quadro e, nel frattempo, il problema del collegamento tra scuola e lavoro, accanto ad alcuni arricchimenti di carattere concettuale, si è caricato della drammaticità della disoccupazione giovanile.

In secondo luogo vorrei ricordare che il relatore è stato così rispettoso della contrattazione collettiva e, quindi, del ruolo che il sindacato – questa volta sì – può recuperare all'interno della materia in esame, che tutta l'impostazione del provvedimento di cui discutiamo è stata condizionata al legame fra flessibilità del mercato del lavoro, in una congiuntura come quella che tutti possiamo constatare, ed applicazione della contrattazione collettiva. Non so se in tal modo sia riuscito a sintetizzare quanto di positivo è avvenuto non solo in questa occasione, ma durante tutto il dibattito che ha preceduto l'elaborazione di questa norma, che costituisce una reale innovazione rispetto alla problematica del mercato del lavoro. Ritiro, pertanto, il mio articolo aggiuntivo 14. 06.

ROMEO RICCIUTI. Vorrei ribadire la raccomandazione che ho rivolto in precedenza ai colleghi. Ritengo, cioè, che per gli apprendisti senza qualifica la percentuale di retribuzione di riferimento potrebbe arrestarsi sul 30 per cento per i primi 90 giorni; in tal modo, le botteghe degli artigiani potrebbero finalmente disporre di un congruo numero di apprendisti.

FEDERICO RICOTTI. Il suo collega, onorevole Ricciuti, ha già ammesso che tale tipo di assunzioni provocherebbero uno « sfondamento » verso il basso !

LUCIANO RIGHI. Vorrei precisare che un eventuale « sfondamento » deriva da contrattazioni locali condotte dai sindacati. Nel caso della mia regione, il Veneto, è stata contrattata la percentuale del 48

per cento, e tale contratto ha portato all'assunzione di circa 800 nuovi apprendisti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Garocchio e Ferrari Marte hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 14-*bis*.

Fermo restando che la misura della retribuzione globale degli apprendisti è demandata alla contrattazione collettiva, la retribuzione degli apprendisti assunti dopo l'entrata in vigore della presente legge non può essere complessivamente inferiore al 50 per cento e superiore all'80 per cento della retribuzione globale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la qualifica per l'acquisizione della quale è stato stipulato il contratto.

14. 08.

Gli onorevoli Gianni, Belardi Merlo e Ricotti hanno presentato i seguenti subemendamenti:

Sostituire le parole: « 80 per cento » *con le seguenti*: « 85 per cento ».

0. 14. 08. 3.

Dopo le parole: « contrattazione collettiva », *sostituire il periodo con il seguente*: « la retribuzione globale degli apprendisti di età inferiore ai 18 anni non potrà essere inferiore nel periodo iniziale al 58 per cento della retribuzione globale, al lordo delle ritenute pervidenziali, prevista dai contratti collettivi di lavoro per la qualifica per l'acquisizione della quale è stato stipulato il contratto. Per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni le misure delle loro retribuzioni globali nel periodo iniziale è elevata al 62 per cento. Le presenti norme si applicano solo agli apprendisti assunti dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

0. 14. 08. 1.

L'onorevole Trappoli ha presentato il seguente subemendamento:

Sopprimere le parole da: « la retribuzione » *a*: « contratto ».

0. 14. 08. 2.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono dell'avviso che la discussione svoltasi in questa sede avrebbe consigliato una più meditata riformulazione dell'articolo ed il rinvio dell'esame a domani; tuttavia, la dizione proposta dagli onorevoli Garocchio e Marte Ferrari tende a superare talune osservazioni che qui sono state sollevate. Tutti sappiamo quanto attualmente risulti penalizzato il mercato del lavoro nel settore degli apprendisti, così come tutti conosciamo le differenziazioni esistenti anche nel campo dell'artigianato che, conseguentemente, presenta diverse modalità di impiego per questa categoria. Tutto sommato, come ripeto, mi sembra che la formulazione presentata accolga alcune osservazioni inizialmente sollevate dall'onorevole Gianni in riferimento alla contrattazione collettiva, anche se la modifica del limite minimo e di quello massimo della retribuzione suscita qualche perplessità, pur tendendo al superamento di una determinata situazione.

Comunque, esprimo parere favorevole sull'emendamento Garocchio e Marte Ferrari e parere contrario sui subemendamenti.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Anche io esprimo parere favorevole sull'emendamento 14. 08 degli onorevoli Garocchio e Marte Ferrari e parere contrario sui subemendamenti ad esso presentati.

MARTE FERRARI. Il principio al quale ci siamo informati è che la contrattazione deve essere svolta nel nostro paese dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori; occorre, altresì, tener conto anche di una situazione di fatto entro la quale operano la legislazione e la

contrattazione aziendale. Inoltre, per realizzare gli obiettivi rilevati dall'onorevole Ricciuti, bisogna tener presente che, oltre al settore dell'artigianato, vi sono altri settori; l'articolo al nostro esame disciplina l'apprendistato nel suo complesso.

Come tutti ricorderanno, 15 o 20 anni fa, al momento dell'assunzione, le imprese non badavano alla qualifica e all'esperienza maturata dai lavoratori, poiché tutti i settori produttivi erano trainanti per la nostra economia. Non si può però accettare che fra la situazione di ieri e le odierne condizioni di difficoltà occupazionale esista una specie di giungla.

È inoltre inaccettabile pensare che le imprese possano assumere gli apprendisti senza poi avere l'obbligo dell'assunzione; si configurerebbe infatti una sorta di rappresaglia nei confronti dei lavoratori, consistente nella minaccia del licenziamento per poter così assumere altri operai con una qualifica inferiore. Per questi motivi raccomando alla Commissione di approvare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 14. 08. 2 dell'onorevole Trappoli.

ALFONSO GIANNI. Annuncio il voto favorevole del gruppo comunista sull'emendamento presentato dall'onorevole Trappoli, anche se configura una soluzione di non sufficiente tutela legislativa del più basso livello di retribuzione, prevedendo un rinvio alla contrattazione collettiva.

Visto che stiamo per passare al voto, vorrei anche far presente al Presidente la esigenza di garantire la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Onorevole Gianni, se non vi è una esplicita richiesta in tal senso, la Presidenza non è obbligata a procedere alla verifica.

Pongo in votazione il subemendamento Trappoli 0. 14. 08. 2, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Passiamo al subemendamento 0. 14. 08. 1.

ALFONSO GIANNI. Annuncio il voto favorevole del gruppo comunista sul subemendamento 0. 14. 08. 1. Non ritengo necessario ripetere in questa sede le ragioni che ci hanno indotti a presentarlo, ma vorrei semplicemente avvertire i colleghi che tale subemendamento costituisce uno dei punti qualificanti di questa legge perché tocca, nell'ambito dell'occupazione giovanile, un settore al quale è molto sensibile l'intero paese. Sull'esito di questo voto noi comunisti evidentemente mediteremo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Gianni ed altri 0. 14. 08. 1, contrari il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

Passiamo al subemendamento Gianni ed altri 0. 14. 08. 3.

ALFONSO GIANNI. Questo subemendamento costituisce un'ipotesi minimale rispetto a quella contenuta nel subemendamento che la Commissione ha testé respinto.

Vorrei sottolineare, comunque, che non ci è sfuggito il fatto che, nel recepire con grande eleganza le nostre preoccupazioni, se ne è approfittato per diminuire i massimali dall'85 all'80 per cento, operazione che francamente ci è parsa quanto meno di cattivo gusto. Ci preme sottolineare questa circostanza ed invitare il relatore ad un esame di coscienza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Gianni ed altri 0. 14. 08. 3, contrari il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Garocchio e Ferrari Marte 14. 08, favorevoli il relatore ed il Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo del relatore 14. 04. Poiché l'approvazione di esso comporta conseguenze d'ordine finanziario, lo pongo in votazione in linea di massima.

(*È approvato*).

Trasmetterò alla Commissione bilancio questo articolo aggiuntivo.

A seguito di tale approvazione, risulta precluso l'articolo aggiuntivo Gianni 14. 07.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO